

COMUNE DI PRESSANA

STATUTO

TITOLO I

I principi generali

Art. 1 Definizione

Il Comune di Pressana è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si avvale della sua autonomia nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2 Finalità

Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni delegate dalle leggi statali o regionali.

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità finalizzato a valorizzare la persona secondo i principi dell'unità e solidarietà sociale enunciati nella Costituzione italiana.

La sua azione è ispirata ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, nonché di solidarietà.

Ispira la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) l'ordinata e responsabile convivenza civile;
- b) la difesa della centralità e della dignità della persona nella famiglia, nel lavoro, nella comunità;
- c) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini di qualsiasi provenienza, nazionalità, ceto sociale, credo politico e religioso;
- d) la responsabile partecipazione alla gestione del territorio ed alla valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali;
- e) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e consuetudini locali;
- f) la promozione ed il sostegno di iniziative tese a realizzare un sistema di sicurezza sociale delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
- g) la promozione ed il sostegno ad ogni iniziativa di carattere culturale, ricreativo e sportivo;

- h) l'attuazione delle norme e degli interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio;
- i) la promozione delle attività produttive agricole ed artigianali tipiche del nostro territorio;
- l) la cooperazione con i Comuni contermini per esercizi di funzioni e servizi propri al fine di una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- m) specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

Il Comune si propone in particolare di valorizzare e incentivare le autonome forme associative e cooperative, di tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche attraverso la valorizzazione dell'agricoltura, intesa come strumento di conservazione del territorio stesso. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, con le altre istituzioni nazionali, alla riduzione dell'inquinamento

Art. 3 Collaborazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione e di coordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.

Il Comune prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzione di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

Il Comune ha lo scopo di promuovere forme permanenti di consultazioni con i comuni contermini. A questo fine il Comune di Pressana aderisce all'Unione dei Comuni "Adige-Guà" per la gestione di servizi comuni perseguendo obiettivi di economicità ed efficienza.

Art. 4 Territorio del Comune

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti entità territoriali, storicamente riconosciute dalla comunità: Pressana, Caselle, Crosare.

Il territorio si estende per kmq. 17, 65 e confina con i Comuni di Cologna Veneta, Roveredo di Guà, Montagnana, Minerbe, Veronella.

Art. 5 Sede comunale

La sede comunale è ubicata a Pressana, che è il capoluogo, in Piazza Garibaldi, 1.

Gli organi del Comune solo in via eccezionale e per particolari circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse dalla sede comunale.

La modificazione della denominazione delle borgate e delle entità territoriali del comune può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo diviso a metà campo in verticale con a sinistra stivale tra acqua e cielo con tre stelle e a destra una croce con le inquartate superiori rispettivamente iscritte "CO-PR", allegato a tale atto.

Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di un metro per due di colore blu bordato in oro con al centro lo stemma comunale.

La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo Stemma del Comune.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale, nel rispetto delle norme regolamentari ed in presenza di un pubblico interesse.

Art. 7

Albo Pretorio

Nella Sede Municipale deve esservi apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, secondo le modalità previste nel regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 8

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, N. 675 e successive modificazioni ed integrazioni ed in applicazione del regolamento comunale che disciplina la materia.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Art. 9 Organi

Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, La Giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal consigliere che si trova nella miglior posizione seguendo l'ordine della lista dei candidati.

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono disciplinate dalla legge.

Art. 11 Competenze ed attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di sussidiarietà e conforma l'azione complessiva dell'ente, ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 12 Diritti dei Consiglieri Comunali

Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:

- il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato, fatto salvo quanto il regolamento di accesso ai documenti amministrativi prevede. Possono, sempre nei limiti e forme previste dal regolamento, visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge. Inoltre hanno diritto di ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

Per l'esercizio dei loro diritti i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio del Segretario comunale.

Un regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio di diritti e poteri dei Consiglieri.

Art. 13 Doveri dei Consiglieri Comunali

Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

I Consiglieri Comunali hanno di dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale proposito il Sindaco, a seguito avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze ed eventuali documenti probatori entro il termine fissato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

Art. 14 Dimissioni dei Consiglieri Comunali

Le dimissioni del Consigliere, di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 267/00, devono essere indirizzate al

Consiglio Comunale e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, procedendo in ordine dei voti riportati dalla rispettiva lista.

Art. 15 Sessioni

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; qualora la situazione lo richieda il Consiglio può essere riunito d'urgenza.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerente per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente e l'approvazione della Previsione di Bilancio.

Art. 16 Convocazioni

La convocazione è effettuata dal Sindaco con avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattarsi, da notificare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel caso di sessione ordinaria e almeno tre giorni prima nel caso di sessione straordinaria. Tali giorni devono essere interamente liberi. In caso di riunione d'urgenza gli avvisi devono essere notificati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante il messo comunale o di conciliazione;
- mediante telegramma o raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.

L'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno che è redatto dal Sindaco e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti nell'ordine del giorno.

Il Sindaco convoca il Consiglio per iniziativa propria o di un quinto dei Consiglieri; in tale ultima ipotesi, i Consiglieri consegneranno al protocollo generale la richiesta indirizzata al Sindaco contenente l'argomento o gli argomenti che intendono discutere in Consiglio; i suddetti argomenti devono essere di competenza consiliare e la proposta di delibera viene stesa con l'ausilio dei responsabili di settore che devono esprimere i pareri di regolarità tecnica e contabile. Il Sindaco in tal caso riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta; ove il Sindaco non adempia agli obblighi di convocazione del Consiglio vi provvede il Prefetto, previa diffida. Resta salvo il diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni di cui al precedente art. 12.

Salvo i casi stabiliti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche.

L'adunanza è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco; nel caso

che il vicesindaco sia non consigliere, sia assente o impedito, l'adunanza è presieduta dal Consigliere che nell'ordine ha ottenuto più voti. Gli atti consiliare devono essere a disposizione dei consigliere almeno 48 ore prima della riunione

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune; per quelle di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.

Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge e il regolamento non richiedano lo scrutinio segreto; in tale ipotesi lo scrutinio sarà effettuato da tre scrutatori nominati dal Sindaco.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi tra essi gli astenuti, salvo che la legge o il regolamento non richiedano maggioranze qualificate.

Qualora si tratti di nomine di competenza del Consiglio vengono nominati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; quando devono essere presenti rappresentanti della minoranza, il regolamento può prescrivere forme di voto limitato. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

I verbali delle riunioni del Consiglio e le relative deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale che li sottoscrive insieme a chi ne ha presieduto l'adunanza.

Art. 17

Prima convocazione

La prima seduta del consiglio comunale viene effettuata, indetta dal Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, da lui stesso nominato e la proposta degli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo.

Art. 18

Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale ed al Sindaco.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno quattro membri.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

I gruppi consiliari, previa autorizzazione, possono utilizzare il locale della sala civica comunale per le loro riunioni.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari permanenti, temporanee e speciali, per materie determinate con compiti istruttori, consultivi, di indagine, di controllo di studio. Sono composte con criterio proporzionale assicurando comunque al loro interno la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare e possono essere composte anche da persone che non sono membri del consiglio comunale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, la durata delle commissioni verranno disciplinate con la delibera di istituzione che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 20

Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti

E' costituita una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti comunali, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito a relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco.

Tale Commissione è costituita da 4 Consiglieri Comunali nominati come in articolo precedente, da 4 cittadini nominati nel rispetto delle rappresentanze consiliari nonché dal Segretario comunale che ne è membro di diritto. La Commissione nomina scegliendolo tra i suoi membri un Presidente.

La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sugli atti sottoposti al suo esame sono assunte con la maggioranza dei voti. A parità di voti risulta determinante il voto del Presidente.

Art. 21

Commissioni Consiliari speciali

Il Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento, costituire Commissioni speciali temporanee per esperire indagini conoscitive, inchieste e/o per affari particolari.

Per la costituzione delle Commissioni speciali trovano applicazione in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti dell'oggetto, le procedure d'indagine nonché il termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

Art. 22

Disposizioni generali per le Commissioni Consiliari

Gli organi e gli uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti e documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 23

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficacia.

Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Gli atti della Giunta sono atti amministrativi di indirizzo privi di contenuto gestionale.

Art. 24

Nomina e prerogative

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 25

Composizione e presidenza

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di 2. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovata competenza ed esperienza culturali, tecnico amministrative o professionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, senza diritto di voto.

Art. 26 Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

Il Sindaco controlla e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

I verbali delle riunioni della giunta e le relative deliberazioni sono redatti a cura del segretario comunale che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'adunanza.

Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 27 Competenze della Giunta

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili degli uffici e dei servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

Spetta in particolare alla Giunta:

- L'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
- L'adozione degli atti di indirizzo amministrativo coerenti con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- L'approvazione della bozza di bilancio.
- La relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto Consuntivo.
- Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro i termini di legge.
- L'approvazione del P.E.G. o dei singoli atti di indirizzo che assegnano obiettivi, fondi e mezzi strumentali ai Responsabili di servizio.
- L'approvazione dei rapporti di gestione, secondo modalità e tempi fissati dal regolamento di contabilità e dal regolamento degli uffici e dei servizi e delle variazioni al piano esecutivo di gestione.
- la determinazione delle tariffe di canoni tributi e servizi.
- L'adozione della pianta organica dell'ente.
- L'adozione del piano annuale di occupazione che dovrà contenere gli indirizzi a cui dovranno attenersi i responsabili di servizio per l'assunzione del personale.
- Delibera l'erogazione dei contributi secondo i criteri fissati dall'apposito regolamento
- La decisione di promuovere o di resistere in giudizio previa acquisizione del parere dei Responsabili degli uffici e dei servizi ex art. 53 legge 142/90.
- La decisione e l'approvazione delle transazioni giudiziali e stragiudiziali previo parere tecnico dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

- Le decisioni in materia di toponomastica e classificazione delle strade.
- Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.
- Dispone l'accettazione od il rifiuto di donazioni e lasciti.
- Approva gli accordi di contrattazione decentrata.
- Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
- Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

Art. 28

Cessazione dalla carica di Assessore

Le dimissioni da Assessore sono indirizzate, al Sindaco, protocollate e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Art. 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (art. 52 decreto legislativo n. 267/00).

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 48 ore successive.

La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello dell'approvazione.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 30

Disposizioni comuni - Astensione obbligatoria

Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado civile.

L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del

dibattito e della votazione.

L'astenuuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 31 Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica ed è membro del Consiglio comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite ai Comuni.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 32 Competenze generali (Attribuzioni di amministrazione)

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/2000;
- d) esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica carattere esclusivamente locale nonché nei casi di emergenza previsti dall'art. 50 commi 5-6 del dlgs n. 267/2000;
- f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta,

le funzioni di direttore generale;

- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 33

Competenze quale Ufficiale di Governo (Attribuzioni di vigilanza)

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, nonché riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, informazione e documenti presso le aziende speciali, le istituzioni, le società appartenenti all'ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il consiglio comunale.

Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o direttore se nominato, le indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta. Provvede inoltre:

- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione, nonché agli adempimenti di legge in materia elettorale;
- b) all'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, nell'ambito delle competenze di legge e di regolamento;
- c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- d) alla vigilanza su tutto ciò che possa in qualche modo interessare la sicurezza e l'ordine pubblico tenendo costantemente informato il Prefetto.

Il potere di ordinanza inerente a tali materie non è delegabile.

Art. 34

Competenze organizzative (Attribuzioni di organizzazione)

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti della legge;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 35

Potere di delega

Il Sindaco con proprio atto può delegare le proprie competenze interne agli Assessori.

Al fine di garantire la coerenza delle decisioni, il meccanismo di delega privilegia il principio del

trasferimento di funzioni per competenze complete ed omogenee, quale ad esempio le funzioni di bilancio, si adegua al modello organizzativo di cui l'ente è dotato.

In caso di delega di cui a comma 1, le risorse umane - dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi - rispondono, per quella funzione, all'assessore delegato, che diventa "assessore di riferimento".

Art 36 Delega ai Funzionari

Oltre le funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti ai Funzionari - Dirigenti - Responsabili di Uffici e Servizi dell'Ente, sia esterni che interni, con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, possono essere delegate tutte le funzioni, competenze e poteri che il Sindaco intenda trasferirgli.

Art. 37 Forma della delega

Le deleghe e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 38 Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate all'ufficio protocollo generale del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al terzo comma dell'art. 53 del dlgs n. 267/2000.

Art. 39 Vicesindaco

Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni il sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano componente del consiglio comunale.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 40

Criteri generali di organizzazione

L'organizzazione degli uffici e del personale risponde ai seguenti criteri guida:

- integrazione: l'ente è concepito come sistema integrato, in cui si attua la collaborazione interfunzionale, la comunicazione tra gli uffici, l'unitarietà degli interventi nei confronti dei destinatari finali;
- flessibilità: l'organizzazione e le risorse umane si modulano di volta in volta in relazione agli obiettivi e alle strategie dell'Amministrazione;
- trasparenza: si attuano tutte le forme volte a facilitare il rapporto dei cittadini con gli uffici dell'Ente e a rendere verificabili i risultati rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;
- progettualità: l'operatività degli uffici deve articolarsi, in via ordinaria, per programmi e per progetti, nei quali siano individuati obiettivi verificabili e misurabili sul piano qualitativo e quantitativo;
- efficacia: l'attività degli Uffici deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi; i risultati devono essere monitorati nel tempo, alle scadenze previste ed essere oggetto di valutazione;
- economicità ed efficienza: l'organizzazione degli Uffici deve rispondere alle esigenze di controllo dei costi, di aumento di produttività della spesa, a partire dalla piena valorizzazione delle risorse umane disponibili;
- responsabilità: di ogni atto, procedimento e prestazione finale deve essere individuata, sia in via preventiva che consuntiva, la responsabilità;
- autonomia: l'assunzione di responsabilità, ai vari livelli, presuppone la possibilità e la capacità di autorganizzare l'attività propria e dei propri collaboratori, di controllare i risultati prodotti;
- professionalità: l'autonomia presuppone un grado di professionalità adeguato alle funzioni da svolgere; l'Ente promuove la formazione professionale permanente dei suoi dipendenti come condizione essenziale della propria azione.

Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità al presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Gli uffici ed i servizi operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguandone la propria azione e verificando la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati.

Art. 41

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'ente si articola su più livelli ai quali corrispondono le relative posizioni e responsabilità secondo le modalità definite nel regolamento degli uffici e dei servizi.

I servizi si distinguono in:

- servizi di supporto
- servizi operativi

I servizi di supporto sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale e di supporto

specialistico a servizio di tutta la struttura.

I servizi operativi sono responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti.

La relazione fra servizi operativi e di supporto deve essere improntata a criteri di cooperazione e di integrazione, nella logica di cliente esterno/cliente interno, fermo restando la diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzative di ciascuna struttura.

Date le piccole dimensioni della struttura è possibile l'affidamento di funzioni di supporto e funzioni operative allo stesso responsabile, fermo restando la diversità di ruolo.

Art. 42

Distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione

Gli uffici e i servizi sono organizzati nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo, e la funzione di gestione tecnico-amministrativa, che compete ai Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In caso di dimostrata mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura gestionale così come previsto dall'art. 53 comma 23 della legge 388/2000.

Il Consiglio svolge le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La Giunta definisce gli obiettivi, i programmi, le priorità, conformemente agli indirizzi del Consiglio, emana le direttive generali per la realizzazione degli stessi; verifica la rispondenza dei risultati conseguiti dalla gestione. E altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Il Sindaco sovrintende, anche per il tramite dell'Assessore delegato, al funzionamento degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

Art. 43

Segretario comunale - Stato giuridico, funzioni, trattamento economico.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, resta consulente giuridico agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, con funzione consultiva, referenti e

di assistenza e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.

Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e consiglieri.

Il segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabile dei servizi e ne coordina l'attività.

Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, commi 1 e 3 del dlgs n. 267/2000.

Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 comma 1 del dlgs n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 44

Vicesegretario

Il Sindaco può nominare un vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali del comune.

Il vicesegretario collabora con il segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 45

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 46

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.

Art. 47

Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 48

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 49 Incarichi esterni

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 50 Responsabili degli uffici e dei servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi

elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e provvedono alle autentiche e alle legalizzazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del dlgs n. 267/2000;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;
- i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal direttore, se nominato;
- j) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- k) rispondono nei confronti del Sindaco o del direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinerà puntualmente ulteriori funzioni e compiti dei Responsabili degli uffici e servizi.

Art. 51

Ufficio del Sindaco - della Giunta e dell'Assessore

La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO IV

I SERVIZI

Art. 52

Forma di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che a legge non riserva in via esclusiva al comune;
- il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 53

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 54

Aziende speciali

Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il Direttore:

- a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 55 Istituzioni

Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 55 per le Aziende Speciali.

Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra i costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 56 Società miste

Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 57 Concessione a terzi

Qualora ricorrono condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti

mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 58 Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici o di pubblico interesse. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni e le cooperative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente della cultura, dello sport in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

il Consiglio comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria comunale. La deliberazione che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Ciascuna associazione registrata, ha diritto per il tramite del rappresentante legale ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione ed a essere consultata in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 59 Contributi alle associazioni

Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Art. 60

Volontariato

Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 61

Consorzi

I Comuni e le Provincie, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali ove compatibili.

Il Consorzio è disciplinato dalla Legge.

Art. 62

Accordi di programma

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI

CONTROLLO INTERNO

Art. 63 Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 64 Revisore del conto

Il revisore del conto viene eletto dal consiglio comunale.

Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

Collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella suddetta relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 65 Controllo di gestione

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente il regolamento degli uffici e dei servizi individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di

efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e costi sostenuti.

TITOLO VII

DIFENSORE CIVICO

Art. 66

Istituzione dell'ufficio

E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane; i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 67

Nomina - Funzione - Disciplina

Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore civico.

Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i

rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 68

Demanio e patrimonio

Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario comunale ed al ragioniere del Comune, dell'esattezza ed aggiornamento dell'inventario.

I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono di regola essere dati in affitto; possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è stabilita dalla Giunta.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni ecc. debbono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche o nell'estinzione di passività onerose. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 69

Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti fissati, al regolamento di contabilità.

Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70

Revisione economico - finanziaria

La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

Il regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 68, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, come previsto da questo stesso Statuto.

TITOLO IX

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art 71

Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economico e sociale della comunità. al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia ed uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 72

Accesso agli atti amministrativi-Diritto di informazione

L'Ente comunale si dota di un regolamento che garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, secondo le modalità e i limiti dallo stesso disciplinate, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241/90 e 675/96.

La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato.

Tutti gli atti dell'amministrazione ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione di norma avviene in apposito spazio situato nell'atrio della sede municipale, accessibile a tutti, e su indicazione del Sindaco nelle bacheche poste nel territorio del comune e nei locali pubblici.

La pubblicazione viene curata dal responsabile area affari generali, che si avvale del messo comunale, e su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 73

Riunioni e assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, se non disciplinate in regolamento, appositamente deliberate dalla Giunta, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e di commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 74

Consultazione della popolazione del Comune

La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili di competenza degli organi comunali, su materia di carattere esclusivamente locale.

Il Consiglio e la Giunta comunale di propria iniziativa, su richiesta di altri organismi o almeno il venti per cento degli elettori del Comune deliberano la consultazione della popolazione.

La consultazione viene richiesta anche per questioni inerenti una frazione, una singola categoria o un singolo gruppo sociale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti i quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 75
Istanze e proposte

Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 5%, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio entro 15 giorni dal ricevimento.

L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Chiunque può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta dell'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento.

TITOLO X
REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 76
Azione referendaria

Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

Art. 77
Disciplina del referendum

Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il Regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;

- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.

Art. 78

Effetti del referendum consultivo

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Entrata in vigore

Dopo espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel B.U.R., affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 80
Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.